

La versione originale in lingua [ro](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

rumeno

Swipe to change

Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Romania

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 248/2005 relativa al regime di libera circolazione dei cittadini rumeni all'estero, il minore titolare di un documento di viaggio o, eventualmente di una carta d'identità e che viaggia all'estero con uno dei genitori può lasciare il territorio rumeno senza la dichiarazione dell'altro genitore soltanto se il genitore che l'accompagna può provare che quest'ultimo gli è stato affidato con decisione del giudice definitiva e irrevocabile o che esercita solo la responsabilità genitoriale in base a una decisione del giudice definitiva e irrevocabile o che esercita soltanto l'autorità genitoriale in base a una decisione del giudice definitiva per i procedimenti avviati a partire dal 15 febbraio 2013.

Inoltre, la dichiarazione del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale o eventualmente dichiarato irreperibile, in base alle condizioni previste dalla legge, non è necessaria se la persona che accompagna il minore può comunque provare quanto sopra.

I servizi di polizia di frontiera autorizzano l'uscita dal territorio rumeno dei minori accompagnati allorché l'accompagnatore giustifica la necessità del viaggio all'estero con il fatto che il minore potrà beneficiare di cure mediche che non è possibile ricevere in Romania e senza le quali la vita o la salute del minore sarebbero in grave pericolo. Perciò l'accompagnatore deve presentare documenti giustificativi emessi o approvati dalle autorità mediche rumene, indicando il periodo nel corso del quale le cure mediche sono somministrate e lo Stato o gli Stati nei quali viene seguito, anche senza l'accordo dei due genitori, dell'altro genitore, del genitore superstite o del rappresentante legale. Inoltre i servizi di polizia di frontiera autorizzano l'uscita dal territorio rumeno dei minori accompagnati allorché l'accompagnatore del minore può provare che quest'ultimo si trasferisce a causa dei suoi studi o per partecipare a un concorso ufficiale avvalendosi di documenti idonei indicando il periodo nel corso del quale si svolgeranno gli studi e il concorso e lo Stato o gli Stati in cui avranno luogo, anche se soltanto uno dei genitori ha dato il suo consenso.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il consenso dell'altro genitore è necessario per il trasferimento del minore in un altro Stato membro nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori.

Pertanto, i genitori esercitano insieme e in modo paritario la responsabilità genitoriale, sia che si tratti di un figlio minore nato in costanza di matrimonio, sia che sia nato al di fuori del matrimonio.

In caso di divorzio, la responsabilità genitoriale rimane in capo a entrambi i genitori, salvo che esista una decisione contraria di un giudice. Nel caso esistano buone ragioni, il giudice decide che la responsabilità genitoriale sia esercitata soltanto da uno dei genitori, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di disaccordo tra i genitori, per quanto riguarda l'esercizio dei diritti o il rispetto dei doveri genitoriali, il giudice tutelare, dopo aver ascoltato i genitori e tenuto conto delle conclusioni della relazione sull'inchiesta psicosociale, dispone nell'interesse superiore del minore. Pertanto, il consenso dell'altro genitore al trasferimento del minore all'estero può essere sostituito con una decisione del giudice.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La legge n. 248/2005 relativa al regime di libera circolazione dei cittadini rumeni all'estero non fa distinzioni tra il trasferimento temporaneo e il trasferimento permanente. Non esiste un formulario standard per la dichiarazione di assenso di un genitore al trasferimento del minore accompagnato dall'altro genitore. La legge prevede che il consenso del genitore al trasferimento nello Stato o negli Stati di destinazione e alla durata del trasferimento deve risultare dal testo della dichiarazione.

Nel caso in cui il minore lasci il territorio rumeno accompagnato da una persona diversa dai genitori, il testo della dichiarazione deve contenere il consenso dei due genitori al trasferimento del minore nello Stato o negli Stati di destinazione, alla durata del trasferimento e ai dati d'identificazione della persona che accompagna il minore. La dichiarazione dovrà inoltre includere l'oggetto del trasferimento, il percorso seguito fino allo Stato di destinazione e indicare se il minore resterà nello Stato di destinazione (nel qual caso occorre menzionare la persona alla quale sarà affidato il minore) oppure se ritornerà in Romania con una persona diversa da quella con la quale ha lasciato il paese (nel qual caso occorre indicare i dati per l'identificazione di tale persona). Va allegato anche un formulario per la dichiarazione di consenso dei genitori all'uscita del paese del minore accompagnato da un'altra persona maggiorenne.

Le dichiarazioni summenzionate devono essere redatte in doppia copia e devono essere certificate nel paese da un notaio e, all'estero, da ambasciate o consolati rumeni. Qualora esse siano state redatte da autorità straniere, esse devono soddisfare le condizioni di autenticazione previste dalla legge o essere accompagnate da una postilla o clausola, conformemente alla Convenzione che sopprime il requisito della legalizzazione degli atti pubblici esteri, adottata all'Aia il 5 ottobre 1961. La persona che accompagna il minore conserva una copia della dichiarazione e la seconda copia viene inserita nel passaporto del minore.

Link correlati

[Dichiarazione di consenso dei genitori all'uscita dal paese del minore accompagnato da un'altra persona maggiorenne.](#)  (23 Kb) 

Ultimo aggiornamento: 03/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.